**PLENUM 14 GENNAIO 2009**

## Parere

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi" predisposto dalla Camera del Commercio di Pavia;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 14 gennaio 2009;

**VISTA** la nota n. 0018124 del 2 dicembre 2008 della Camera di Commercio di Pavia;

**ESAMINATI** gli atti ed udito il relatore;

## OSSERVA

La Camera di Commercio di Pavia ha inviato un nuovo schema di Regolamento, il cui art. 3, dedicato ai casi di esclusione dall'accesso, è stato riformulato a seguito del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottato nella seduta del 10 giugno 2008.

Al testo della disposizione in esame è stato aggiunto un comma che garantisce comunque l'accesso allorquando sia necessario per la cura o la difesa di propri interessi giuridici.

Tuttavia, al fine di tutelare anche l'interesse alla riservatezza di terzi, si suggerisce la seguente formulazione del comma dell'art 3 sopraindicato:

"La Camera di commercio garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi **coperti da riservatezza** la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, secondo le previsioni di cui all'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90".

## LA COMMISSIONE

Si riserva, pertanto, di esprimere parere favorevole all'approvazione del Regolamento di cui si tratta.

Comune di Mercato Saraceno
Piazza Mazzini, 50
47025 MERCATO SARACENO (FO)

OGGETTO: Richiesta di parere relativo all'istanza d'accesso presentata dalla *XY S.p.A.* intesa ad ottenere copia dei mandati di pagamento emessi dallo stesso Comune a favore della *X S.r.l.*

Il Comune di Mercato Saraceno, provincia di Forlì, con nota in data 16 novembre 2008, ha chiesto un parere in merito all'istanza d'accesso presentata dalla *XY S.p.A.***,** società concessionaria dell'accertamento dei contributi comunali, intesa ad ottenere copia dei mandati di pagamento emessi dallo stesso comune a favore della *X S.r.l.* a decorrere dal 10 luglio 2002.

In premessa il Comune riferisce che, con contratto sottoscritto con l'ente comunale il 21 maggio 1998, l'attività di accertamento dei contributi era svolta inizialmente dalla *X S.r.l.* e che, a seguito di conferimento di ramo d'azienda avvenuto il 10.07.2002, il predetto contratto era stato ceduto alla *XY S.p.A.*

La *X S.r.l.*, cui l'istanza in argomento era stata notificata in quanto controinteressata, si è opposta per difetto di motivazione e carenza d'interesse della richiesta d'accesso.

La Commissione osserva, preliminarmente, che per l'esercizio del diritto d'accesso è indispensabile la sussistenza in capo al richiedente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede l'accesso.

In particolare, l'accesso deve essere attuale, da valutare con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di collegamento tra il soggetto ed il bene della vita coinvolto dal documento.

L'interesse all'accesso deve, infine, presentare un ulteriore requisito fondamentale e cioè deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, l'interesse all'accesso della società richiedente è senza dubbio da ritenersi qualificato come descritto dalla citata disposizione, in quanto i mandati di pagamento richiesti si riferiscono al periodo in cui la *XY S.p.A.* era diventata titolare (a seguito di cessione di ramo d'azienda della *X S.r.l.*) del contratto di accertamento dei tributi comunali. Risulta, quindi, del tutto evidente, oltre la personalità dell'interesse, anche il collegamento tra il soggetto richiedente ed il bene della vita coinvolto nel documento, trattandosi di richiesta relativa a pagamenti corrisposti in esecuzione di un contratto dalla stessa rilevato.

Per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la *XY S.p.A.* abbia titolo all'accesso richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'Università
P.le Kennedy, 20
00144 ROMA

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità dei documenti relativi al cofinanziamento delle chiamate dirette nell'ambito del programma c.d. di "Rientro dei cervelli".

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Direzione generale per l'Università) con nota del 24 dicembre 2008 ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in merito ad un'istanza di accesso presentata dal dott. ..... In particolare, quest'ultimo, con richiesta del 4 dicembre 2008 si è rivolto al MIUR per ottenere copia di tutti i documenti relativi alla procedura di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 per gli anni 2006, 2007 e 2008 in materia di chiamata diretta al ruolo di professore ordinario od associato di studiosi che abbiano conseguito all'estero un'idoneità accademica dello stesso livello (c.d. "rientro dei cervelli").

L'istanza veniva formulata in quanto il dott. ..... in data 16 settembre 2008 aveva fatto espressa richiesta al Preside della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma di essere chiamato a ricoprire il ruolo di professore associato ai sensi della disposizione da ultimo citata e avvalendosi a tal fine dei fondi previsti dal D.M. 30 aprile 2008 n. 99. Con nota del 7 novembre 2008 l'amministrazione richiedente rappresentava a tutti i rettori l'esaurimento dei fondi contemplati dal D.M. n. 99/2008 e che, pertanto, la copertura di posti tramite chiamata diretta sarebbe dovuta avvenire con oneri a carico dei bilanci del singolo Ateneo.

A seguito di tale vicenda il dott. ..... ha pertanto chiesto al MIUR i documenti di cui all'istanza del 4 dicembre; l'amministrazione, dal canto suo, si è rivolta alla scrivente Commissione premettendo di aver attivato le procedure di notifica ai controinteressati e nutrendo qualche perplessità sui documenti ostensibili in base all'istanza del dott. ..... Riferisce in particolare il MIUR che per gli anni 2006 e 2007 non vi sarebbe un interesse qualificato all'accesso da parte dell'istante (in quanto la richiesta del ..... è stata formulata per la prima volta nel 2008) mentre per il 2008 si fa presente che i documenti richiesti contengono dati relativi alle carriere di coloro chiamati a ricoprire il ruolo di professore ordinario od associato (lasciando intendere la sussistenza di un profilo di tutela della riservatezza), che la chiamata non implica alcuna valutazione comparativa e che i criteri utilizzati per gli anni 2006 e 2007 sono stati diversi da quelli utilizzati nel 2008 atteso il mutamento del quadro normativo di riferimento.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla parte dell'istanza relativa all'anno 2008, l'amministrazione sembra non avere particolari dubbi sulla legittimazione dell'accedente quanto, piuttosto, sulla presenza di dati riservati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza e sull'assenza di valutazione comparativa nel cofinanziamento delle chiamate dirette che osterebbe all'accesso medesimo. La scrivente, nel ribadire la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al dott. ..... per i documenti relativi all'anno 2008, rileva che i dati personali degli altri docenti che hanno usufruito della procedura di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 non rappresentano elemento ostativo al chiesto accesso. Infatti, in termini generali, la tutela della riservatezza di terzi blocca le

richieste di accesso qualora i dati contenuti nel documento oggetto dell'istanza partecipino delle caratteristiche dei dati sensibili o supersensibili e la comparazione dell'interesse dell'accedente con quello dell'interessato porti a far prevalere le ragioni di quest'ultimo (ciò secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90). Nel caso di specie sembra di poter affermare che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza siano prevalentemente relativi alla carriera scientifica di coloro che hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 e dunque siano dati comuni. Se così è non si ravvisa alcun elemento ostativo all'istanza di accesso formulata dal dott. ....., fermo restando che una più attenta valutazione sul punto passa inevitabilmente attraverso uno scrutinio dell'amministrazione che detiene i documenti.

Quanto al profilo della valutazione comparativa (assente nella procedura preordinata alla chiamata diretta, secondo quanto riferito dall'amministrazione), si osserva che l'accesso ai documenti amministrativi non dipende necessariamente dall'attivazione di una procedura comparativa al cui interno si siano formati i documenti oggetto dell'istanza; ai fini della sussistenza di un interesse qualificato in capo all'accedente, invero, è sufficiente ravvisare i caratteri dell'interesse diretto, concreto e attuale in capo all'istante. A tale ultimo riguardo, premesso che tali caratteri sono presenti per ciò che attiene all'istanza formulata relativamente all'anno 2008, la Commissione ritiene che lo stesso non è a dirsi in ordine alle richieste di accesso per gli anni 2006 e 2007. Tale assunto muove dalla circostanza per cui l'istante ha presentato domanda all'amministrazione competente per avvalersi della procedura per la chiamata diretta solo nel corso del 2008; pertanto è solo a partire da tale momento che può dirsi attualizzato l'interesse dell'accedente. Rispetto agli anni precedenti il 2008 l'istanza di accesso si pone al limite del controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che, in quanto tale, risulta espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, legge n. 241/90.

**PLENUM 14 GENNAIO 2009**

All'Azienda Ospedaliera
Vittorio Emanuele
Via Palazzi, 173
93012 GELA (CL)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso agli atti delle Organizzazioni sindacali.

Con mail del 10 aprile 2007 l'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Gela richiedeva alla scrivente Commissione di dirimere alcuni dubbi sulla corretta interpretazione dell'art. 6 del CCNL del comparto Sanità in relazione a quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 196 del 2003, con particolare riferimento a taluni profili dell'obbligo di informativa - richiamato nel succitato articolo - gravante sulle Aziende Sanitarie nei confronti delle Organizzazioni sindacali.

Nel merito va osservato preliminarmente che non rientra tra le competenze di questa Commissione pronunciarsi sull'esatta interpretazione delle disposizioni elaborate in sede di contrattazione collettiva, a prescindere dal fatto che siano concernenti i contenuti dell'obbligo di informativa assunti dalle Aziende Sanitarie nei confronti delle OO.SS.

In questa sede, può essere richiesto un intervento della Commissione che si muova esclusivamente nell'ambito di quel potere di vigilanza - riconosciutogli oggi dall'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90 - sulla piena attuazione del principio di conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

In tal senso, pertanto, appare utile svolgere – in relazione al caso di specie prospettato – alcune considerazioni di principio in ordine alla legittimazione all'accesso riconosciuta, ormai per giurisprudenza costante, alle OO.SS.

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si

verrebbe ad estendere la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra i tanti, TAR Emilia Romagna – Parma, sentenza 10 gennaio 2003, n. 16).

**PLENUM 14 GENNAIO 2009**

Al Comando Generale
delle Capitanerie di Porto
Reparto 7° - Segreteria
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'istanza di accesso a documenti amministrativi avanzata dal Capo 1^ classe Nocchiere di Porto .....

Con nota del 15 aprile 2008 – trasmessa per il tramite del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 18 aprile 2008 – il Capo 1^ classe Nocchiere di Porto ..... rappresentava alla scrivente Commissione la notifica da parte del Comando Generale, in data 20 dicembre 2007, di un provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sanitari che faceva riferimento a periodi di aspettativa già precedentemente fruiti e non risultanti all'istante, relativi al periodo in cui aveva prestato servizio presso la Capitaneria di Porto di .....

Pertanto, con nota del 14 gennaio 2008 il ..... avanzava formale istanza al richiamato provvedimento di collocamento in aspettativa nei confronti del Comando della Capitaneria di Porto di ....., che avrebbe emanato per competenza il suddetto provvedimento, senza peraltro mai notificarlo all'interessato, al fine di tutelare nelle sedi competenti i propri diritti.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, nonché del mancato seguito dato all'istanza da parte del Comando della Capitaneria di Porto di ....., il ..... ha richiesto alla scrivente Commissione un parere in ordine alla sussistenza di un suo diritto ad accedere al provvedimento richiesto

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato ricostruire la vicenda dall'esame dei documenti allegati – la sussistenza di un indubbio interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, seppur con un certo margine di indeterminatezza, per poter procedere alla tutela dei propri diritti nelle sedi competenti.

Al Comune di Rose
87040 ROSE (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione concernente una controversia in materia ambientale.

Con nota del 30 settembre 2008 il Comune di Rose rappresentava molto sommariamente alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso da parte del legale di un'associazione ambientalista con la quale veniva richiesta "copia di tutta la documentazione inerente una controversia pendente innanzi il TAR Calabria – sede di Catanzaro"; e, pertanto, richiedeva se il Comune poteva rilasciare gli atti richiesti, facendo salvi i diritti della controparte.

Occorre rilevare preliminarmente che attesa l'estrema genericità e sommarietà della richiesta formulata non è possibile a questa Commissione pronunciarsi puntualmente in relazione al caso di specie cui si fa riferimento.

Tuttavia, in linea generale, nel caso in cui oggetto della domanda di accesso siano, come sembrerebbe nel caso di specie, informazioni ambientali, occorre richiamare la disciplina speciale dettata in materia dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che si muove in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE di cui costituisce attuazione.

Più in particolare, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la succitata disciplina speciale appare preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, con conseguente preclusione di ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle suddette informazioni, rimanendo circoscritti i casi di esclusione alle sole ipotesi di cui all'art. 5 del richiamato d.lgs. n. 195/2005 (cfr., tra gli altri, TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza 7 settembre 2006, n. 1944).

Tuttavia, con riferimento al caso di specie ed, in particolare alla controversia giurisdizionale pendente, occorre comunque fare salvo, ove esistente, il limite del segreto professionale.

**PLENUM 14 GENNAIO 2009**

Comune di Serdiana
Via Mons. Saba, 10
09041 SERDIANA (CA)

OGGETTO: Pubblicazioni atti comunali su un sito internet.

Il Comune di Serdiana chiede di conoscere il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in ordine alla legittimità della pubblicazione da parte di un privato di atti comunali l'accesso ai quali non risulta essere mai stato richiesto, nonché dell'eventuale consegna ed autorizzazione di tali atti da parte di un capogruppo consiliare al quale l'atto è stato consegnato gratuitamente per l'espletamento del proprio mandato. Si sollecita, inoltre, l'indicazione da parte della Commissione dei provvedimenti che potrebbero essere adottati nei confronti dell'autore di siffatta pubblicazione e nei confronti dei consiglieri che abbiano trasferito abusivamente i documenti consegnati per l'espletamento del loro mandato.

La richiesta di parere in oggetto verte su questioni assolutamente estranee alla materia nella quale la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente ad esprimere pareri, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, non venendo in rilievo né atti con i quali sono individuate categorie di documenti sottratti all'accesso, né atti attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso.

La Commissione dichiara la propria incompetenza a emettere il parere richiesto dal Comune di Serdiana.

Comune di Lentate sul Seveso
c.a Dr.ssa .....
Segretario comunale
Via Matteotti, 8
20030 LENTATE SUL SEVESO (MI)

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atto interno da parte di un cittadino.

Il Comune di Lentate sul Seveso chiede di conoscere il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in ordine alla legittimità dell'operato dello stesso Comune nei confronti di un cittadino che, in qualità di residente, aveva inoltrato richiesta di accesso ad una serie di documenti collegati ad una delibera del Consiglio comunale, avente ad oggetto l'esame delle osservazioni pervenute in merito alla Variante generale del 2000 al Piano regolatore generale, l'approvazione di controdeduzioni alle stesse osservazioni e le modifiche consequenziali, impugnata dinanzi al TAR da parte di due cittadini che avevano dedotto l'incompatibilità dei consiglieri presenti.

Il Segretario comunale aveva consentito all'istante l'accesso a tutti i documenti richiesti, ad eccezione della memoria tecnica - trasmessa al legale dell'Ente per consentirgli la predisposizione della memoria difensiva - per la quale si era ritenuto opportuno differire l'accesso alla data di definizione del contenzioso. L'istante, pur non avendo impugnato l'atto di differimento, né presentato istanza di riesame al difensore civico ha chiesto nuovamente di accedere alla predetta memoria tecnica la cui conoscenza sarebbe necessaria per un miglior andamento dell'attività amministrativa.

Il Comune di Lentate sul Seveso chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla legittimità del differimento dell'accesso alla memoria tecnica in questione.

Ad avviso della Commissione appare corretto il richiamo della giurisprudenza secondo la quale, essendo coperti da segreto professionale tutti i documenti relativi al rapporto di patrocinio e consulenza legale instaurato tra una Pubblica Amministrazione evocata in giudizio ed il suo patrono, essi sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), salvo il ricorso al potere di differimento, come nel caso di specie, laddove ciò sia sufficiente a salvaguardare gli interessi della P.A., ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/90.

Il Comune di Lentate sul Seveso, pur potendo, in astratto, respingere puramente e semplicemente l'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 4, della legge n. 241/90, ha correttamente ritenuto sufficiente far ricorso al potere di differimento, ragionevolmente individuando il *dies ad quem* del differimento con riferimento alla definizione del contenzioso pendente, in tal modo operando un equilibrato contemperamento dell'interesse del Comune a difendersi efficacemente nel giudizio pendente e dell'interesse del cittadino alla compiuta conoscenza della documentazione relativa alla Variante Generale del Piano regolatore del 2000.

Comune di Ariano Irpino
Piazza Plebiscito
83031 ARIANO IRPINO (AV)

e, p. c. Ministero dell'Interno
Dir. Gen. Amm. Generale
Ufficio Studi
ROMA

OGGETTO: Regolamento comunale per l'accesso.

Con riferimento alle note n. 19960 del 31 ottobre 2008 e n. 26480 del 22 dicembre 2006, con cui è stato ha chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si formulano le seguenti osservazioni.

**1.** In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006 sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagevole stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerate peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che – in via esemplificativa – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: "*Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241 ed al relativo regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento*". Si aggiunge che, sempre per comodità di consultazione, le norme statali potrebbero essere riportate con caratteri tipografici idonei ad rilevarne immediatamente la natura.

**2.** Sempre in via preliminare il Comune chiede di conoscere l'avviso di questa Commissione in ordine al rapporto tra l'art. 10 del TUEL n. 267/2000 e l'art. 22 della legge n. 241/90.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

La normativa generale sull'accesso, introdotta dalla legge n. 241/90, è anteriore, sia pure di pochi giorni, alla disciplina speciale stabilita per gli enti locali dal decreto legislativo n. 267/2000. Di conseguenza è indubbio che la disciplina generale della prima sia applicabile al secondo solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui sia compatibile con i principi enunciati da quest'ultimo.

Le principali differenze tra la disciplina generale e quella speciale attengono all'ambito oggettivo del diritto d'accesso e alla legittimazione all'accesso stesso.

**3.** Sotto il profilo dell'ambito oggettivo le due discipline, pur partendo entrambe dal presupposto della tendenziale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, concordano nel riconoscere che il diritto d'accesso non è assoluto ma trova un limite in altri diritti o potestà di segno opposto, quale in primo luogo il diritto alla riservatezza. Così la legge n. 241/90 riconosce (art. 22, comma 3) che "*tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6*"; ed il decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce: "*Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*".

Ma da questo comune presupposto derivano conseguenze parzialmente diverse.

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, della legge n. 241/90 e 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 sono accessibili i "*documenti* amministrativi", intendendo per tali ogni genere di rappresentazione di atti materialmente esistenti e comunque detenuti da una qualunque pubblica amministrazione purché "*concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*"; e quindi sono accessibili tutti gli atti di "*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" (art. 22, comma 1 della legge). Salvo eccezioni, non sono invece accessibili le semplici "*informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo*" (art. 22, comma 4, della legge).

L'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, invece, ha un ambito oggettivo che per un verso è più ristretto, dal momento che ha per oggetto soltanto gli *atti dell'ente locale* (e quindi non anche gli atti adottati da altre amministrazioni, il cui accesso resta disciplinato dalle norme ad esse applicabili), e per altro verso è più ampio, potendo avere ad aggetto anche le "*informazioni di cui è in possesso l'amministrazione*".

**4.** Sotto il profilo della legittimazione all'accesso la legge n. 241/90 prevede che essa spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con conseguente; necessità (art. 22, comma 1; art. 3 del d.P.R. n. 184/2006) che la domanda d'accesso venga preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*".

Il decreto legislativo n. 267/2000, all'art. 10, non stabilisce invece alcuna restrizione alla legittimazione all'accesso, e si limita a prevedere l'esistenza di un'area (non precisata) di atti il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico dell'indicata dichiarazione del sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Non essendo peraltro sinora intervenuto tale regolamento deve ritenersi che, ferma restando la tendenziale non necessità di una situazione soggettiva legittimante, le categorie di atti di enti locali riservati per legge non possano che essere quelle previste in via generale dall'art. 24 della legge n. 241/90, opportunamente adattate – se del caso - alle esigenze dell'ente locale (come di fatto avviene nei regolamenti degli enti locali), e che l'eventuale

dichiarazione di differimento da parte del sindaco possa essere ammessa solo nei limiti di tale articolo (v. successivo art. 25, comma 3).

**5.** Tale essendo l'attuale situazione normativa sussistono evidenti difficoltà di coordinamento tra le due discipline, nonché tra le discipline stesse e la sopravvenuta tutela della riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; difficoltà solo parzialmente risolte dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, secondo cui "*deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*", con il solo temperamento che "*nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

**6.** Venendo quindi al regolamento qui in esame va innanzi tutto ribadito che ai fini della legittimazione all'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, ai cittadini comunali si applica *in primis* la disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e non la disciplina generale della legge n. 241/90. E quindi né occorre alcun tipo di interesse qualificato né può negarsi l'accesso ad atti non riservati per espressa previsione di legge o per dichiarazione del sindaco.

Peraltro, nella perdurante assenza del regolamento di esecuzione del decreto legislativo e nella palese estrema sinteticità della normativa primaria recata da quest'ultimo, può farsi utile riferimento – ferme restando le differenze di ambito soggettivo ed oggettivo indicate al precedente punto **3.** alla normativa generale della legge n. 241/90 non in contrasto con le norme di principio della disciplina speciale del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto riguarda:

1) l'esigenza che la domanda d'accesso venga preventivamente comunicata agli eventuali controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006; ciò perché il citato art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 riconosce espressamente l'esigenza di non "*pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*";

2) l'esigenza di motivare la domanda d'accesso a dati giudiziari o sensibili altrui, atteso che il dovere dell'Amministrazione di compiere un raffronto - ai sensi del citato art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - tra il "rango" della situazione giuridica vantata dal richiedente l'accesso e quello della situazione giuridica di cui è titolare il terzo assoggettato all'accesso comporta, di fatto, l'evidente necessità che la domanda d'accesso debba essere adeguatamente giustificata;

3) la garanzia che l'accesso sia assicurato nei casi in cui tale strumento sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come stabilito dal citato art. 24, comma 7, della legge;

4) la disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, che resta contenuta soltanto nella legge n. 241/90.

**7.** In conclusione, la diversità della legittimazione del cittadino comunale rispetto agli altri eventuali interessati a partecipare ad un procedimento o ad accedere ad un atto dell'amministrazione comunale non è tale da costituire un'ingiustificata disparità di trattamento. Il decreto legislativo n. 267/2000 ha stabilito un forte specifico legame tra l'ente locale ed i rispettivi cittadini, ai quali ha riservato sia ampie forme di partecipazione popolare (art. 8) sia la possibilità di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti all'ente locale (art. 9) sia la possibilità di accedere liberamente agli atti

non riservati (art. 10); ciò per l'evidente specifica e diretta relazione di fatto esistente tra ente e relativi cittadini, il cui interesse alla partecipazione ed alla imparzialità e trasparenza dell'attività dell'ente stesso è palesemente più intenso di quello degli altri soggetti eventualmente coinvolti nei procedimenti o negli atti comunali. Di conseguenza, attesa la diversità della situazione soggettiva dei cittadini rispetto a quella dei non cittadini non è configurabile tra le due categorie quell'assoluta parità di situazioni soggettive ed oggettive che costituisce - come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale - il presupposto per poter ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento.

**8.** Con riferimento, infine, alla prospettata applicabilità dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si fa presente che tale articolo si riferisce esclusivamente all'accesso ai documenti delle autorità europee e quindi è del tutto irrilevante ai fini dell'accesso agli atti del Comune.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

Comune di Siapiccia
Via Marconi, 2
09080 SIAPICCIA (OR)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'accesso.

Con riferimento alla nota n. 1147/VI del 6 maggio 2008 e n. 26480 del 22 dicembre 2006, con cui è stato ha chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si formulano le seguenti osservazioni.

**1.** In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006 sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagevole stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerate peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che – in via esemplificativa – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: "*Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990 n. 241 ed al relativo regolamento approvato con* d.P.R. *12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento*". Si aggiunge che, sempre per comodità di consultazione, le norme statali potrebbero essere riportate con caratteri tipografici idonei ad rilevarne immediatamente la natura.

**2.** Sempre in via preliminare si osserva che il regolamento in esame è fondato sull'evidente presupposto che l'accesso agli atti comunali sia disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e non già dall'art. 10 del TUEL n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

La normativa generale sull'accesso, introdotta dalla legge n. 241/90, è anteriore, sia pure di pochi giorni, alla disciplina speciale stabilita per gli enti locali dal decreto legislativo n. 267/2000. Di conseguenza è indubbio che la disciplina generale della prima sia applicabile al secondo solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui sia compatibile con i principi enunciati da quest'ultimo.

Le principali differenze tra la disciplina generale e quella speciale attengono all'ambito oggettivo del diritto d'accesso e alla legittimazione all'accesso stesso.

**3.** Sotto il profilo dell'ambito oggettivo le due discipline, pur partendo entrambe dal presupposto della tendenziale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, concordano nel riconoscere che il diritto d'accesso non è assoluto ma trova un limite in altri diritti o potestà di segno opposto, quale in primo luogo il diritto alla riservatezza. Così la legge n. 241/90 riconosce (art. 22, comma 3) che "*tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24,*

*commi 1, 2, 3, 5 e 6*"; ed il decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce:"*Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*".

Ma da questo comune presupposto derivano conseguenze parzialmente diverse.

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, della legge n. 241/90 e 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 sono accessibili i "*documenti* amministrativi", intendendo per tali ogni genere di rappresentazione di atti materialmente esistenti e comunque detenuti da una qualunque pubblica amministrazione purché "*concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*"; e quindi sono accessibili tutti gli atti di "*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" (art. 22, comma 1, della legge). Salvo eccezioni, non sono invece accessibili le semplici "*informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo*" (art. 22, comma 4, della legge).

L'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, invece, ha un ambito oggettivo che per un verso è più ristretto, dal momento che ha per oggetto soltanto gli *atti dell'ente locale* (e quindi non anche gli atti adottati da altre amministrazioni, il cui accesso resta disciplinato dalle norme ad esse applicabili), e per altro verso è più ampio, potendo avere ad oggetto anche le "*informazioni di cui è in possesso l'amministrazione*".

**4.** Sotto il profilo della legittimazione all'accesso la legge n. 241/90 prevede che essa spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con conseguente; necessità (art. 22, comma 1; art. 3 del d.P.R. n. 184/2006) che la domanda d'accesso venga preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*".

Il decreto legislativo n. 267/2000, all'art. 10, non stabilisce invece alcuna restrizione alla legittimazione all'accesso, e si limita a prevedere l'esistenza di un'area (non precisata) di atti il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico dell'indicata dichiarazione del sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Non essendo peraltro sinora intervenuto tale regolamento deve ritenersi che, ferma restando la tendenziale non necessità di una situazione soggettiva legittimante, le categorie di atti di enti locali riservati per legge non possano che essere quelle previste in via generale dall'art. 24 della legge n. 241/90, opportunamente adattate – se del caso - alle esigenze dell'ente locale (come di fatto avviene nei regolamenti degli enti locali), e che l'eventuale dichiarazione di differimento da parte del sindaco possa essere ammessa solo nei limiti di tale articolo (v. successivo art. 25, comma 3).

**5.** Tale essendo l'attuale situazione normativa sussistono evidenti difficoltà di coordinamento tra le due discipline, nonché tra le discipline stesse e la sopravvenuta tutela della riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; difficoltà solo parzialmente risolte dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, secondo cui "*deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui*

*conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*", con il solo temperamento che "*nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

**6.** Venendo quindi al regolamento qui in esame va innanzi tutto ribadito che ai fini della legittimazione all'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, ai cittadini comunali si applica *in primis* la disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e non la disciplina generale della legge n. 241/90. E quindi né occorre alcun tipo di interesse qualificato né può negarsi l'accesso ad atti non riservati per espressa previsione di legge o per dichiarazione del sindaco.

Peraltro, nella perdurante assenza del regolamento di esecuzione del decreto legislativo e nella palese estrema sinteticità della normativa primaria recata da quest'ultimo, può farsi utile riferimento – ferme restando le differenze di ambito soggettivo ed oggettivo indicate al precedente punto **3.** alla normativa generale della legge n. 241/90 non in contrasto con le norme di principio della disciplina speciale del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto riguarda:

1) l'esigenza che la domanda d'accesso venga preventivamente comunicata agli eventuali controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006; ciò perché il citato art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 riconosce espressamente l'esigenza di non "*pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*";

2) l'esigenza di motivare la domanda d'accesso a dati giudiziari o sensibili altrui, atteso che il dovere dell'Amministrazione di compiere un raffronto - ai sensi del citato art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - tra il "rango" della situazione giuridica vantata dal richiedente l'accesso e quello della situazione giuridica di cui è titolare il terzo assoggettato all'accesso comporta – di fatto - l'evidente necessità che la domanda d'accesso debba essere adeguatamente giustificata;

3) la garanzia che l'accesso sia assicurato nei casi in cui tale strumento sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come stabilito dal citato art. 24, comma 7, della legge;

4) la disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, che resta contenuta soltanto nella legge n. 241/90.

**7.** Con riferimento, infine, alle singole disposizioni del regolamento, che dovranno essere riformulate in conformità delle indicazioni suindicate, si fa presente sin d'ora:

a) all'art. 4, comma 7, il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 dovrà essere sostituito dal riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che all'art. 12 ha abrogato il precedente;

b) all'art. 11, comma 1, d), dovrà essere precisato che l'esclusione del diritto d'accesso non riguarda – ovviamente – i diretti interessati;

c) all'art. 14, 3), sarebbe opportuno indicare specificamente le norme preesistenti che vengono abrogate.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

Comune di San Giustino
Piazza Municipio, 17
06016 SAN GIUSTINO (PG)

e p. c. Al Ministero dell'Interno
Dir. Gen. Amm. Generale
Ufficio Studi
ROMA

OGGETTO: Regolamento comunale per l'accesso.

Con nota n. 0017534 del 12 novembre 2008 questa Commissione ha espresso il parere sul regolamento per l'accesso predisposto da codesto Comune, suggerendo alcune modifiche. Tra tali modifiche era quella di precisare che, ai fini della legittimazione all'accesso, ai cittadini comunali non si applica la disciplina generale della legge n. 241/90 ma la disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000.

Con nota n. 17829 del 6 dicembre 2008 codesto Comune, nel ritrasmettere la bozza del regolamento modificato, ha fatto presente che il Segretario Comunale aveva rilevato che ritenere applicabile l'indicata disciplina speciale comporterebbe la deroga ad alcune norme di principio della legge generale (necessità della dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; necessità che la domanda d'accesso sia comunicata agli eventuali controinteressati); ed aveva espresso l'avviso che la domanda d'accesso dovrebbe essere sottoposta alla disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 soltanto ogniqualvolta oggetto della stessa siano documenti di interesse generale o comunque soggetti a pubblicazione e anche dopo la fine della stessa (delibere, licenze, ordinanze, ecc.) mentre dovrebbe applicarsi la disciplina generale della legge n. 241/90 qualora "il documento contenga dati personali di terzi diversi da quelli comuni" e, più in generale, qualora possano generarsi "palesi disparità di trattamento tra cittadini e non nell'ambito del medesimo procedimento".

In proposito la Commissione osserva quanto segue.

**1.** La normativa generale sull'accesso, introdotta dalla legge n. 241/90, è anteriore, sia pure di pochi giorni, alla disciplina speciale stabilita per gli enti locali dal decreto legislativo n. 267/2000. Di conseguenza è indubbio che la disciplina generale della prima sia applicabile al secondo solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui sia compatibile con i principi enunciati da quest'ultimo.

**2.** Le principali differenze tra la disciplina generale e quella speciale attengono all'ambito oggettivo del diritto d'accesso e alla legittimazione all'accesso stesso.

**3.** Sotto il profilo dell'ambito oggettivo le due discipline, pur partendo entrambe dal presupposto della tendenziale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, concordano nel riconoscere che il diritto d'accesso non è assoluto ma trova un limite in altri diritti o potestà di segno opposto, quale in primo luogo il diritto alla riservatezza. Così la legge n. 241/90 riconosce (art. 22, comma 3) che "*tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6*"; ed il decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce:"*Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli*

*riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*".

Ma da questo comune presupposto derivano conseguenze parzialmente diverse.

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, della legge n. 241/90 e 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 sono accessibili i "*documenti* amministrativi", intendendo per tali ogni genere di rappresentazione di atti materialmente esistenti e comunque detenuti da una qualunque pubblica amministrazione purché "*concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*"; e quindi sono accessibili tutti gli atti di "*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" (art. 22, comma 1, della legge). Salvo eccezioni, non sono invece accessibili le semplici "*informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo*" (art. 22, comma 4, della legge).

L'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, invece, ha un ambito oggettivo che per un verso è più ristretto, dal momento che ha per oggetto soltanto gli *atti dell'ente locale* (e quindi non anche gli atti adottati da altre amministrazioni, il cui accesso resta disciplinato dalle norme ad esse applicabili), e per altro verso è più ampio, potendo avere ad aggetto anche le "*informazioni di cui è in possesso l'amministrazione*".

**4.** Sotto il profilo della legittimazione all'accesso la legge n. 241/90 prevede che essa spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con conseguente; necessità (art. 22, comma 1; art. 3 del d.P.R. n. 184/2006) che la domanda d'accesso venga preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*".

Il decreto legislativo n. 267/2000, all'art. 10, non stabilisce invece alcuna restrizione alla legittimazione all'accesso, e si limita a prevedere l'esistenza di un'area (non precisata) di atti il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico dell'indicata dichiarazione del sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Non essendo peraltro sinora intervenuto tale regolamento deve ritenersi che, ferma restando la tendenziale non necessità di una situazione soggettiva legittimante, le categorie di atti di enti locali riservati per legge non possano che essere quelle previste in via generale dall'art. 24 della legge n. 241/90, opportunamente adattate – se del caso - alle esigenze dell'ente locale (come di fatto avviene nei regolamenti degli enti locali), e che l'eventuale dichiarazione di differimento da parte del sindaco possa essere ammessa solo nei limiti di tale articolo (v. successivo art. 25, comma 3).

**5.** Tale essendo l'attuale situazione normativa sussistono evidenti difficoltà di coordinamento tra le due discipline, nonché tra le discipline stesse e la sopravvenuta tutela della riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; difficoltà solo parzialmente risolte dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, secondo cui "*deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*", con il solo temperamento che "*nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari*

*l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

**6.** Venendo quindi al regolamento qui in esame va innanzi tutto ribadito che ai fini della legittimazione all'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, ai cittadini comunali si applica *in primis* la disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e non la disciplina generale della legge n. 241/90. E quindi né occorre alcun tipo di interesse qualificato né può negarsi l'accesso ad atti non riservati per espressa previsione di legge o per dichiarazione del sindaco.

Peraltro, nella perdurante assenza del regolamento di esecuzione del decreto legislativo e nella palese estrema sinteticità della normativa primaria recata da quest'ultimo, può farsi utile riferimento – ferme restando le differenze di ambito soggettivo ed oggettivo indicate al precedente punto **3** - alla normativa generale della legge n. 241/90 non in contrasto con le norme di principio della disciplina speciale del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto riguarda:

1) l'esigenza che la domanda d'accesso venga preventivamente comunicata agli eventuali controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006; ciò perché il citato art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 riconosce espressamente l'esigenza di non "*pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*";

2) l'esigenza di motivare la domanda d'accesso a dati giudiziari o sensibili altrui, atteso che il dovere dell'Amministrazione di compiere un raffronto - ai sensi del citato art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - tra il "rango" della situazione giuridica vantata dal richiedente l'accesso e quello della situazione giuridica di cui è titolare il terzo assoggettato all'accesso comporta – di fatto - l'evidente necessità che la domanda d'accesso debba essere adeguatamente giustificata;

3) la garanzia che l'accesso sia assicurato nei casi in cui tale strumento sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come stabilito dal citato art. 24, comma 7, della legge;

4) la disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, che resta contenuta soltanto nella legge n. 241/90.

**7.** Si osserva, infine, che la diversità della legittimazione del cittadino comunale rispetto agli altri eventuali interessati a partecipare ad un procedimento o ad accedere ad un atto dell'amministrazione comunale non è tale da costituire un'ingiustificata disparità di trattamento. Il decreto legislativo n. 267/2000 ha stabilito un forte specifico legame tra l'ente locale ed i rispettivi cittadini, ai quali ha riservato sia ampie forme di partecipazione popolare (art. 8) sia la possibilità di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti all'ente locale (art. 9) sia la possibilità di accedere liberamente agli atti non riservati (art. 10); ciò per l'evidente specifica e diretta relazione di fatto esistente tra ente e relativi cittadini, il cui interesse alla partecipazione ed alla imparzialità e trasparenza dell'attività dell'ente stesso è palesemente più intenso di quello degli altri soggetti eventualmente coinvolti nei procedimenti o negli atti comunali. Di conseguenza, attesa la diversità della situazione soggettiva dei cittadini rispetto a quella dei non cittadini non è configurabile tra le due categorie quell'assoluta parità di situazioni soggettive ed oggettive che costituisce – come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale - il presupposto per poter ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Comitato ..... (.....)
contro
**Amministrazione resistente**: Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

**Fatto**

....., presidente del Comitato ..... (.....), ha chiesto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.), proprietario tramite la fondazione E.N.P.A.M. del complesso immobiliare denominato T. A. e sito in Napoli di potere accedere al bando di gara che l'ente ha esperito per la scelta della società *advisor* per la valorizzazione e la cessione degli immobili.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. ....., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

L'E.M.P.A.M., con nota inviata a questa Commissione, il 9 gennaio 2009, ha comunicato di avere inviato copia della decisione del 16 settembre 2008, con la quale questa Commissione aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza aveva ad oggetto informazioni non aventi la forma di documento amministrativo.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non essendo esplicita la motivazione dell'istanza di accesso del 14 ottobre 2008 e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e, dunque, in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene, comunque, di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel Comitato T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si rileva, infine, che in considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che il bando di gara sia un documento amministrativi e, dunque, accessibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Ufficio Malattia – Sede di Pistoia

**Fatto**

....., al fine di potere verificare la correttezza dei calcoli delle indennità per malattia effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di Pistoia, ha chiesto all'istituto medesimo copia conforme di tutti i certificati di diagnosi per indennità per malattia riferiti all'anno 2003, ad eccezione del documento n. …….. del 29 settembre 2003, già in possesso del ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Pistoia l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, la legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, quale destinatario del provvedimento di assegnazione delle indennità per malattia. L'interesse ad accedere, invero, si fonda, nella fattispecie, sull'art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo (cosiddetto accesso endoprocedimentale). In tali ipotesi l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copie dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta d'accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio dell'accesso contemplati dall'art. 24 legge n. 241/90, cui lo stesso art. 10 espressamente rinvia.

Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 24 ottobre 2008, al fine di potere presentare osservazioni e memorie all'amministrazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Ufficio Malattia – Sede di Pistoia - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1

**Fatto**

..... ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1 di potere accedere a tutti i documenti riguardanti l'Associazione non riconosciuta ……. Club.

Specifica la ricorrente di essere creditrice della predetta associazione, essendo quest'ultima stata condannata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro con sentenza n. 20183/2003, al pagamento di euro 10.416,91, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di euro 650,00 per spese processuali.

Pertanto, poiché l'associazione è irreperibile, la ricorrente, al fine d soddisfare il proprio credito, attraverso i documenti richiesti intende conoscere se la medesima è ancora operante e, in caso di esito positivo i nominativi dell'attuale rappresentante e dei soci, la eventuale esistenza di un fondo comune nonché la sua natura e consistenza.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta.

L'art. 22 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della ricorrente ad avere copia di quanto richiesto per potere procedere a soddisfare il proprio credito.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: S.I.U.L.P. – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia – Segreteria Provinciale di .....

contro

**Amministrazione resistente**: Questura di .....

## Fatto

Il sig. ....., segretario generale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (S.I.U.L.P.) di ....., il 15 settembre 2008 ha chiesto alla questura di ..... di potere accedere all'ordinanza del Questore di ..... relativa ai servizi svolti in occasione della festa di Italia dei Valori tenutasi a Vasto nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2008, nonché ai fogli firma – presenza del Vice Questore aggiunto dott. ..... A seguito di una richiesta di integrazione delle motivazioni addotte dal sindacato a supporto dell'istanza di accesso, il sig. ....., ha specificato che i documenti sono necessari per curare e/o difendere gli interessi della categoria e degli iscritti al sindacato nonché per controllare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'amministrazione, con provvedimento del 12 dicembre 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 3, lett. d) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale esclude l'accesso ai documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di Polizia; specifica ancora l'amministrazione che la commissione paritetica di cui all'art. 29, comma 3 del d.P.R. n. 164 del 2002, nella seduta del 10 giugno 2008, ha affermato che il diritto di accesso è riconosciuto "subordinatamente all'emanazione di direttive finalizzate ad assicurare l'uniforme redazione dei documenti da parte di tutti gli uffici e reparti dipendenti, anche nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali", direttive che non sono ancora state emanate.

Avverso il provvedimento di rigetto l'interessato, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendole di ordinare alla Questura di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La questura, con una nota inviata a questa Commissione, ha ribadito le motivazioni a sostegno del proprio diniego.

## Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso all'ordinanza del Questore di ..... relativa ai servizi svolti in occasione della festa di Italia dei Valori tenutasi a Vasto nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2008, nonché ai fogli firma – presenza del Vice Questore aggiunto dott. ....., ai sensi dell'art. 3, lett. d) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, sottrae dall'accesso "i documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di Polizia".

Pertanto, correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti indicati atteso che l'ordinanza di servizio riguarda proprio il funzionamento dei servizi di polizia. Si segnala, peraltro, l'opportunità di una sollecita emanazione delle direttive previste dalla Commissione paritetica nella seduta del 10 giugno 2008, direttive da comunicare anche a questa Commissione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... Inc.
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Palermo

## Fatto

Il legale rappresentante della società ..... Inc., corrente in Panama City, società armatrice della m/n "....."., di nazionalità St. Vincent and Granadines, iscritta al n. 7152 delle matricole di Kingstown", entrata in collisione con il m/p "Francesco Cangitano" in acque internazionali, il 1 ottobre 2008, ha ribadito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Palermo, la propria istanza di accesso ai documenti dell'inchiesta sommaria relativa al sinistro citato, ad esclusione delle considerazioni conclusive, in conformità di quanto disposto dalle circolare n. 258416 del 4 novembre 1992 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Naviglio e circolare n. 3400 del 31 luglio 2007 del Ministero dei Trasporti.

L'amministrazione, con nota del 4 novembre 2008, dopo avere confermato i precedenti dinieghi del 27 aprile 2007 e dell'11 gennaio 2008, ha invitato la ricorrente a formulare la propria istanza nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, atteso che l'azione penale è in corso di svolgimento; ricorda, poi, l'amministrazione che l'ing. ....., rappresentante della società ricorrente, ha partecipato alla prima sessione della commissione d'inchiesta formale in corso di svolgimento disposta dalla Direzione marittima di Palermo.

Avverso il provvedimento di diniego del 4 novembre 2008, la ..... Inc. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Palermo l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 13 gennaio 2009, ha ribadito che l'inchiesta è ancora in fase di svolgimento e che, essendo in corso di svolgimento l'azione penale, il ricorrente è invitato a presentare richiesta di accesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Aggiunge, poi, l'amministrazione che la richiesta di accesso ai documenti sembrerebbe essere superata dalla partecipazione dell'ing. ..... alla prima sessione della commissione d'inchiesta formale.

## Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento del 4 novembre 2008, meramente confermativo dei provvedimenti del 27 aprile 2007 e dell'11 gennaio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame

deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**:Aeronautica militare- Distaccamento Aeroportuale .....

**Fatto**

Il signor ....., 1° Maresciallo in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di ....., avendo chiesto di conferire con il Comandante della III^ Regione Aerea, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 545/1986, in data 24/10/2008 presentava istanza di accesso alla relazione di sintesi che necessariamente deve accompagnare la richiesta di conferimento del militare e che deve essere redatta dal Comandante dello stesso.

Il Distaccamento Aeroportuale di ....., con nota del 6.11.2008, rigettava la predetta istanza, assumendo la carenza del requisito, previsto dalla legge n. 241/90, della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, essendosi concluso il procedimento amministrativo attivato a seguito della richiesta di conferimento, presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 545/1986, e l'impossibilità di accoglierla, trattandosi di un'istanza immotivata e diretta al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Con nota del 6.12.2008, il signor ..... proponeva ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso al documento richiesto, confutando analiticamente le ragioni poste a fondamento del rigetto della sua istanza di accesso.

Con nota prot. ……../0/243/P.06.05 del 23 dicembre 2008 l'Amministrazione resistente confermava il proprio diniego.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Va in primo luogo condiviso l'assunto del ricorrente secondo il quale la circostanza che il procedimento amministrativo introdotto con la richiesta di conferimento, ex art. 39 del d.P.R. n. 545/1986, si sia concluso al momento della presentazione dell'istanza di accesso non vale a giustificare il rigetto della stessa.

L'art. 22, comma 1, lettera d) garantisce espressamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, sancendo in tal modo l'autonomia dell'interesse sottostante all'istanza di accesso rispetto alla esistenza o alla pendenza di uno specifico procedimento al quale l'istante sia interessato.

Nel caso di specie, si deve considerare, inoltre, che il documento richiesto deve necessariamente accompagnare l'istanza di conferimento, per cui balza agli occhi la concretezza dell'interesse del ricorrente ad acquisire copia di un atto idoneo a condizionare l'esito del conferimento da questi richiesto ed ottenuto e risulta palesemente arbitraria l'affermazione della non serietà e dell'emulatività dell'interesse che supporta l'istanza.

Trattandosi di un documento che concerne esclusivamente il ricorrente, appare francamente difficile da comprendere il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza di accesso del ricorrente è diretta ad un controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione.

In conclusione tutte le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso sono prive di pregio.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione .....
contro
**Amministrazione:** Metrocampania Nord-Est S.r.l.

## Fatto

L'Associazione ....., con sede in Benevento in data 25.1.2008 inoltrava istanza di accesso all'Assessore regionale ai trasporti della Regione Campania per ottenere copia degli atti amministrativi relativi all'attuazione dell'investimento previsto per il rinnovamento del parco rotabile della Metrocampania Nord-Est e dell'adeguamento della linea ferroviaria.

Trascorsi inutilmente oltre trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza, in assenza del benché minimo riscontro da parte della Metrocampania Nord-Est, cui la Regione Campania-Area generale di coordinamento trasporti e viabilità aveva "girato" tale istanza, l'Associazione ricorrente, in data 3.7.2008, si rivolgeva al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale della Campania, per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'organo regionale adito dall'odierno ricorrente con nota del 15.7.2008, ritenuta l'illegittimità del tacito diniego di accesso ai documenti in questione, invitava il Direttore Generale della Metrocampania Nord-Est S.r.l. a dar seguito all'istanza.

Successivamente, in data 9.10.2008, il difensore civico comunicava che il Direttore Generale operativo della Metrocampania Nord-Est S.r.l., con nota del 21.7.2008, aveva affermato la carenza di legittimazione all'accesso dell'Associazione ricorrente.

L'…….. in data 12.12.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir intimare alla Metrocampania Nord-Est l'esibizione degli atti richiesti dalla ricorrente.

Con nota prot. n. 81 del 7 gennaio 2008 l'Amministrazione resistente confermava il proprio diniego.

## Diritto

E' evidente l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto, alla stregua dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, che devolve alla Commissione esclusivamente la cognizione dei ricorsi avverso le determinazioni con cui si rigettano le istanze di accesso adottate dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie il soggetto che ha tacitamente rigettato l'istanza di accesso dell'associazione ricorrente è una società che opera nel campo dei trasporti di interesse regionale, facente capo alla Regione Campania, cui era stata indirizzata l'originaria istanza di accesso. Non a caso la ricorrente aveva adito, in prima istanza, il difensore civico presso la Regione Campania, competente ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, le cui determinazioni in materia non sono impugnabili dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso in oggetto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri Veneto - Comando provinciale di Venezia

**Fatto**

Il signor ....., Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, in servizio presso il Comando di ..... - Aliquota radiomobile, essendo venuto casualmente a conoscenza del fatto che dal mese di giugno al mese di agosto dell'anno 2008 erano state redatte diverse relazioni di servizio sul proprio conto, richieste dall'allora Comandante di compagnia ad alcuni subalterni, inoltrava, in data 24.10.2008, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, per ottenere copia di tali relazioni.

In data 26.11.2008 il ricorrente riceveva copia della nota inviata in data 22.11.2008 con cui il Comando provinciale Carabinieri di Venezia comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90.

Con ricorso del 5.12.2008, il signor ..... adiva la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir dichiarare il proprio diritto all'accesso ai documenti richiesti.

Con nota del 29 dicembre 2008 prot. n. 35/20-3 la Regione Carabinieri Veneto – Comando Provinciale di Venezia reiterava il diniego espresso il 22 novembre 2008 con nota prot. n. 35/20-1 e comunicava che le relazioni sono state inoltrate, con apposita informativa, alla competente Autorità Giudiziara.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

Il ricorrente ha certamente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alle relazioni di servizio in questione, trattandosi di atti che lo concernono, la cui conoscenza gli è indispensabile ai fini della tutela in giudizio dei propri interessi giuridicamente rilevante.

Risulta assolutamente inconferente il richiamo al disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90, al fine di escludere la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente.

Tale norma, attribuendo al Governo la possibilità di prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, non è di per sé idonea a giustificare il rigetto di un'istanza di accesso.

Ma anche a voler negare che sia necessario far riferimento ad una norma di rango regolamentare attuativa della facoltà attribuita al Governo dall'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90 per poter giustificare la sottrazione all'accesso di documenti di tal genere, non si vede come si possa ricondurre una relazione di servizio

alla categoria dei documenti riguardanti le strutture e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**:Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza

**Fatto**

Il signor ....., con istanza di accesso presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, chiedeva di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla pratica protocollo 4875 Oil Italia S.r.l. relativa all'impianto di distribuzione carburante in Montecchio maggiore via Lombardi detenuta dai Vigili del Fuoco di Vicenza, ed in particolare dei disegni, degli elaborati grafici e delle relazioni relativi al predetto impianto da cui si potesse evincere il percorso dei tubi di alimentazione delle bocchette di distribuzione del carburante, dei depositi sotterranei dello stesso e dei tubi di sfiato del gas. A sostegno dell'istanza di accesso il ricorrente assumeva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, avendo intenzione di adire il giudice civile al fine di ottenere la rimozione- oltre che delle opere murarie che avrebbero invaso l'immobile di sua proprietà- delle tubazioni di scarico gas del predetto impianto di carburante, asseritamente collocate in violazione della normativa sulle distanze.

Maturatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 7.11.2008, il signor ....., in data 17.12.2008 proponeva ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere l'accesso alla documentazione inutilmente richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza.

**diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

Come affermato dallo stesso ricorrente, il rigetto tacito dell'istanza di accesso si è formato in data 7.11.2008, vale a dire trenta giorni dopo la presentazione dell'istanza di accesso. La circostanza che l'Amministrazione, con nota del 12.11.2008, ricevuta dal ricorrente in data 17.11.2008, abbia comunicato l'opposizione della società titolare dell'impianto di carburanti insistente su un'area confinante con l'immobile di proprietà del ricorrente, non assume rilievo ai fini della decisione sul ricorso in oggetto, dovendosi attribuire a tale nota valenza meramente confermativa del silenzio-rigetto già formatosi in data 7.11.2008, *ex* art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Il ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ben oltre il termine di trenta giorni dal contestato diniego dell'accesso, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90; ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto di istruzione Secondaria Superiore I.P.S.I.A. - I.T.C. - L.S. di .....

**Fatto**

Il signor ....., insegnante in servizio presso l'Istituto di istruzione superiore in oggetto, avendo partecipato alla procedura di selezione esperti per l'affidamento di incarichi di docenza specificamente indicati nel ricorso in oggetto, in data 29.12.2008 presentava istanza di accesso a tutti gli atti della procedura, conclusasi con la formazione della graduatoria di merito provvisoria pubblicata in data 23.12.2008, assumendo di aver maturato un interesse concreto ed attuale ad accedere a tali documenti a seguito della pubblicazione della predetta graduatoria il 23.12.2008, da tale data essendo cominciato a decorrere il termine di 15 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso in opposizione, ex art. 14, comma 7 del d.P.R. n. 275/1999.

In data 30.12.2008 il ricorrente reiterava la richiesta di accesso agli atti, con particolare riferimento ai verbali del GOP (gruppo operativo di progetto incaricato di valutare comparativamente i *curricula* presentati dai diversi concorrenti), ai formulari dei progetti inviati alla Regione, alla valutazione dei curriculum del ricorrente e dei *curricula* degli altri esperti che concorrevano per l'attribuzione degli incarichi ai quali era interessato il ricorrente.

In data 3.1.2009 il Dirigente scolastico dell'Istituto in oggetto accoglieva l'istanza di accesso, limitatamente ai verbali del GOP, ai formulari presentati alla Regione ed alla valutazione del curriculum del Prof. ....., rappresentando che, quanto agli altri documenti da lui richiesti, non risultavano chiare le ragioni poste a fondamento della richiesta di accesso.

Con ricorso proposto il 3.1.2009, il Prof. ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ribadendo le ragioni giustificative della sua istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione in questione.

**Diritto**

Il ricorso, ancorché non notificato agli altri concorrenti può essere esaminato nel merito, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale la Commissione non ha ragione di discostarsi, secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale hanno implicitamente rinunciato alla tutela del diritto alla riservatezza relativamente agli elaborati o ai titoli sottoposti a valutazione, per cui non sono configurabili come contro interessati, vale a dire come soggetti individuati o individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall'esercizio dell'accesso vedano compromesso il loro diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90.

Il ricorso merita di essere accolto.

L'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta di accesso del ricorrente, da questi chiaramente manifestato è incontestabile, la conoscenza delle valutazioni dei *curricula* degli altri partecipanti alla procedura selettiva in questione essendo indispensabile al ricorrente per poter valutare la possibilità di impugnare in sede amministrativa e/o giurisdizionale la graduatoria per l'attribuzione degli incarichi ai quali era interessato.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Consiglio Nazionale Geometri- Roma

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'..... richiedeva "(…) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente.

Contro tale parziale diniego, l'ing. ....., in data 5 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità. Nella seduta del 22 novembre 2007 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con istanza di prelievo del 27 novembre 2008 (pervenuta il successivo 17 dicembre) il ricorrente ha chiesto la definizione nel merito del gravame.

**Diritto**

La Commissione ritiene di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 novembre 2007. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo senza che l'amministrazione abbia dato seguito alla notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "…una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del

procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia – Capo dell'ispettorato generale

**Fatto**

La dott.ssa ....., dirigente amministrativo di ruolo presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 25 settembre 2008, su richiesta del direttore generale del Tribunale del 9 settembre dello stesso anno, veniva sottoposta a procedimento ispettivo. Nella lettera di incarico in possesso degli ispettori, di cui veniva data lettura alla dott.ssa ....., si evidenziavano le ragioni dell'avvio del procedimento ispettivo, volto ad accertare lo stato dei rapporti dell'odierna ricorrente con i magistrati del Tribunale e con il capo servizio nonché eventuali disservizi (soprattutto nel settore civile) derivanti da ordini di servizio imputabili alla ..... Di talché, in data 13 ottobre 2008, la dott.ssa ..... formulava e inviava tramite fax richiesta di accesso agli atti del suddetto procedimento ispettivo non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Riferisce la ricorrente di una convocazione (in data 21 novembre 2008) da parte dell'amministrazione che a suo dire avrebbe determinato un'ulteriore concretizzazione dell'attualità dell'interesse all'accesso ma che, comunque, nulla dispone in merito all'istanza prodotta il precedente 13 ottobre. Contro il silenzio venutosi a formare la dott.ssa ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 dicembre 2008 (pervenuto il 23 dicembre successivo) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 12 novembre 2008 e che l'istanza di riesame è datata 18 dicembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando scuole dell'Aeronautica Militare/ 3^ Regione aerea sezione distaccata personale in congedo Regione Lazio – ……

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato in data 2 maggio 2008 ricorso gerarchico avverso atti emessi dalla propria amministrazione. Con tale ricorso, in particolare, l'..... ha impugnato vittoriosamente il modello F relativo su di lui redatto ("Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica") ottenendo pronuncia di accoglimento sul punto da parte dell'amministrazione competente in data 7 luglio 2008.

Tale decisione, tra l'altro, prevede la sostituzione dell'impugnato e annullato modello F con altro e diverso modello (L). Dopo aver ottenuto copia della suddetta decisione, il maggiore ..... ha chiesto all'amministrazione, prima in data 21 ottobre 2008 e poi in data 1 dicembre 2008, copia di detto modello L da compilare in sostituzione del precedente modello F. A tali richieste l'amministrazione non ha dato seguito, pertanto contro il silenzio venutosi a formare nei confronti della prima istanza (la reiterazione della stessa in data 1 dicembre 2008 non rileva in questa sede atteso che al momento della presentazione del ricorso non sono ancora decorsi i trenta giorni per la risposta e dunque sulla seconda istanza il silenzio non si è ancora formato) l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 9 gennaio l'amministrazione ha trasmesso alla scrivente una nota difensiva contenente una rappresentazione dei fatti diversa da quella prospettata dal ricorrente. In particolare l'amministrazione fa presente (e comprova) la circostanza di aver invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici del comando dell'aeronautica militare per perfezionare e quindi poter riprodurre il modello L, oggetto della richiesta di accesso dell'..... Precisa l'amministrazione, comunque, che nulla osta al rilascio del documento richiesto a condizione che il richiedente sottoscriva lo stesso o dichiari espressamente di non volerlo fare.

**Diritto**

Il ricorso è da respingere.

L'amministrazione, invero, con la nota del 9 gennaio di cui si è dato conto nelle premesse in fatto ha dimostrato di aver convocato il ricorrente per perfezionare il modello L, oggetto della richiesta di accesso e quindi non si può ritenere formato il silenzio sull'istanza dell'..... Inoltre, sempre nella citata nota difensiva, si manifesta la volontà di consegnare all'odierno ricorrente il documento richiesto anche in caso di difetto di sottoscrizione del medesimo. Tale profilo, pertanto, consente di ritenere prossima la cessazione della materia del contendere in merito alla vicenda in questione.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. XY
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di Scurcola Marsicana (AQ) – Responsabile ufficio tecnico

**Fatto**

Il sig. XY riferisce di essersi opposto, in qualità di controinteressato, all'accesso chiesto e consentito dall'amministrazione resistente al sig. WZ avente ad oggetto l'autorizzazione rilasciata dal Comune all'odierno ricorrente per la realizzazione di un portico in legno adiacente l'abitazione del XY.

Contro il provvedimento notificato il 16 dicembre 2008 e che consente l'accesso al WZ in quanto proprietario di terreno confinante con quello dell'odierno ricorrente, il sig. XY ha presentato ricorso in data 22 dicembre 2008 alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie, nessun dubbio che il Comune di Scurcola Marsicana sia un'amministrazione locale e pertanto il ricorso andava presentato al competente Difensore civico.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza**.**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: I.N.P.S. - Direzione centrale ispettorato

## Fatto

La sig.ra ..... riferisce di aver formulato richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data 4 novembre 2008 con riferimento ai documenti relativi a presunte violazioni previdenziali in cui sarebbe incorso il condominio sito in Roma Via ..... n. 11 ove la ricorrente risiede. All'atto di accertamento dell'amministrazione del luglio 2003, invero, non ha mai fatto seguito da parte dell'INPS la richiesta delle somme per sanzioni e interessi che, a dire della ricorrente, l'amministrazione del condominio ogni anno stanzia a tal fine.

In particolare la sig.ra ..... ha chiesto all'amministrazione di conoscere l'esito del procedimento ispettivo avviato dall'INPS anche in considerazione del contenzioso pendente presso la Corte di Appello di Roma concernente violazioni previdenziali accertate a seguito di denuncia dell'odierna ricorrente.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la sig.ra ..... ha presentato ricorso contro il silenzio dell'amministrazione in data 29 dicembre 2008 chiedendone l'accoglimento.

## Diritto

La Commissione osserva che pur non essendo particolarmente circostanziata la richiesta di accesso sulla quale si è formato il silenzio impugnato dell'amministrazione, è ragionevole presumere che essa faccia riferimento ai documenti del procedimento ispettivo aperto dall'INPS a seguito dell'atto di accertamento n. 24 del luglio 2003. In particolare la ricorrente chiede di conoscere gli sviluppi successivi all'adozione del suddetto atto di accertamento. Tale richiesta, così come formulata, fa riferimento più che a documenti *stricto sensu* intesi ad informazioni di cui l'amministrazione sarebbe in possesso. In questi termini, tuttavia, la richiesta ed il conseguente ricorso non potrebbero trovare accoglimento, atteso che l'accesso (ed i relativi strumenti di tutela) possono essere attivati qualora l'amministrazione non esibisca documenti in suo possesso e rispetto ai quali sussiste un interesse qualificato all'ostensione.
Viceversa, nel caso in cui l'amministrazione abbia prodotto qualche documento successivo al menzionato atto di accertamento sussiste un indubbio interesse dell'odierna ricorrente alla loro conoscenza. Ciò sia nella qualità di condomina del complesso immobiliare sito in via ……. che in virtù del contenzioso pendente presso il giudice civile di secondo grado di Roma; i due profili, invero, soddisfano le condizioni richieste dalla legge n. 241/90 sia all'art. 22, comma 1, lett. b) che all'art. 24, comma 7 determinando la fondatezza del gravame nei limiti in cui, lo si ripete, i documenti oggetto dell'istanza siano stati formati dall'amministrazione resistente o siano comunque da essa posseduti. Nel caso in cui quest'ultima condizione non sia

soddisfatta, come detto, trova applicazione il disposto di cui all'art. 22, comma 4, legge n. 241/90 secondo cui: "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono".

**PQM**

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: S.n.c. …… di .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione provinciale del lavoro – Lecco

## Fatto

La società ricorrente è stata oggetto di attività ispettiva da parte dell'amministrazione resistente con la quale è stata posta in discussione la qualificazione dei rapporti di lavoro tra la società medesima e due collaboratori, il sig. XY ed il sig. WZ. All'esito dell'attività ispettiva, conclusasi con diffida ex art. 13, d.lgs. n. 124/2004 e conseguente notifica di illecito amministrativo, la società ..... in data 27 novembre 2008 formulava richiesta di accesso alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo da parte dei menzionati collaboratori e della titolare della società stessa, .....

L'amministrazione, con provvedimento del 4 dicembre 2008, consentiva l'accesso alle dichiarazioni della titolare della società, negandolo con riferimento alle dichiarazioni rese dai controinteressati. Più in particolare, l'accesso era negato con riguardo alle dichiarazioni rese dal XY in quanto, a detta dell'amministrazione, non rilasciate e con riferimento alle dichiarazioni del WZ in quanto escluse dall'accesso ai sensi del D.M. n. 757 del 1994.

Contro tale ultimo profilo del provvedimento di diniego la società ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 dicembre 2008 chiedendone l'accoglimento.

Con nota del 9 gennaio 2009, l'amministrazione resistente ha confermato il proprio diniego.

## Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al sig. WZ. Nel caso di specie, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia (BS)

## Fatto

La signora ....., il 17 novembre 2008, a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, presso cui è dipendente, del punteggio relativo alla procedura di mobilità volontaria, alla quale aveva chiesto di accedere per motivi personali, ha formulato alla sede centrale della medesima un'istanza di accesso volta ad ottenere l'esibizione di una serie di documenti, necessari per far valere nelle sedi opportune un eventuale vizio di eccesso di potere e/o vizi materiali relativi a tale procedura, per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora ....., in data 23 dicembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

## Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati sensibili - che emergono nelle valutazioni afferenti una procedura paraconcorsuale, quale quella di mobilità volontaria - di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazioni resistenti**: Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia (BS) e Direzione Centrale Personale – Ufficio mobilità

**Fatto**

La signora ....., il 19 novembre 2008, ha formulato un'istanza di accesso alla Direzione Centrale Personale – Ufficio mobilità e all'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia per accedere alla procedura di distacco temporaneo, avendo la stessa formulato una richiesta in tal senso.

La signora ..... ha chiesto l'esibizione di una serie di documenti in possesso delle amministrazioni, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento del distacco richiesto, per motivi di famiglia, presso un ufficio delle Entrate sito nel comune di Napoli o in un comune facente parte della provincia di Napoli.

In particolare, la signora ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1) Provvedimento finale redatto dall'Agenzia delle Entrate a seguito della propria istanza di distacco temporaneo del 30 settembre 2008, ai sensi della circolare dell'Agenzia prot. n. 2001/76768;

2) Domande, corredate da ogni allegato e dalla relativa valutazione, presentate nel periodo 2002-2008 da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno chiesto ed ottenuto il distacco temporaneo, ai sensi della suddetta circolare;

3) Domande, corredate da ogni allegato e dalla relativa valutazione, presentate nel periodo 2002-2008 da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso la regione Lombardia, che hanno chiesto ed ottenuto il distacco temporaneo, ai sensi della suddetta circolare;

4) Domande, corredate da ogni allegato e dalla relativa valutazione, presentate nel periodo 2002-2008 da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso la regione Lombardia, che hanno chiesto ed ottenuto il distacco temporaneo, ai sensi della suddetta circolare, presso la regione Campania;

5) Domande, corredate da ogni allegato e dalla relativa valutazione, presentate nel periodo 2002-2008 da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno chiesto ed ottenuto il distacco temporaneo, ai sensi della suddetta circolare, presso la regione Campania.

Avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora ....., il 29 dicembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

**Diritto**

In via generale, questa Commissione in numerose sue pronunce ha ritenuto prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva, in via preliminare, che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, riguardo all'istanza formulata dalla signora ....., concernente il sopra illustrato punto 1), vale a dire il provvedimento finale redatto dall'Agenzia delle Entrate a seguito della propria istanza di distacco temporaneo del 30 settembre 2008, ai sensi della circolare dell'Agenzia prot. n. 2001/76768, è senza alcun dubbio sussistente un interesse differenziato, diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti e la relativa istanza è da considerare ammissibile.

Invece, in relazione alle richieste concernenti i punti 2), 3), 4) e 5) volte all'accesso alle istanze, con tutti i relativi allegati e valutazioni, presentate da nel periodo 2002-2008 da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, e da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso la regione Lombardia, che hanno chiesto ed ottenuto in generale il distacco temporaneo, e che hanno chiesto ed ottenuto, in particolare, il distacco temporaneo presso la regione Campania, onde rilevare eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento, si osserva che considerata la presenza di parti controinteressate, in merito alle stesse l'amministrazione dovrà provvedere alla relativa notifica del presente ricorso nei loro confronti.

In particolare, si ritiene che tale notifica vada effettuata esclusivamente nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto un provvedimento di distacco nel 2008, quale anno di riferimento - per la rilevazione di eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento - rispetto alla domanda di aspettativa formulata dall'odierna ricorrente il 30 settembre u.s.

In ogni caso, tenuto conto della complessità delle ricerche che l'amministrazione dovrà effettuare per reperire la documentazione richiesta, si ritiene opportuno che la stessa possa scadenzare il rilascio dei documenti in un tempo congruo e ragionevole, in modo da non intralciare lo svolgimento dell'attività ordinaria.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso per il punto 1) di cui in fatto e dispone la notifica del ricorso alle parti controinteressate, limitatamente all'anno 2008, per i punti 2), 3), 4) e 5) di cui in fatto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Fatto**

Il signor ....., agente scelto della Polizia di Stato in forza alla Sezione polizia Stradale di Alessandria ed in servizio presso la Sottosezione Polizia stradale di Casale Monferrato, in esito alla propria istanza di trasferimento dal Distaccamento Polizia stradale di Magenta alla Sezione Polizia stradale di Vercelli, ha chiesto al Questore di Vercelli di avere copia della documentazione esistente del relativo procedimento amministrativo di trasferimento.

L'11 dicembre 2008, il Questore ha accolto la suddetta istanza invitando l'odierno ricorrente ad esercitare il richiesto accesso, che è avvenuto in data 17 dicembre 2008 con un'estrazione solo parziale degli atti contenuti nel fascicolo personale dello stesso, vendendosi l'odierno ricorrente negato, di fatto, l'accesso agli allegati ad una nota resa invece disponibile.

Pertanto, il signor ....., il 26 dicembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l'accesso illimitato agli atti del proprio fascicolo personale.

L'8 gennaio 2009, la Questura di Vercelli ha inviato a codesta Commissione una memoria a propria difesa.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere fondata la pretesa avanzata dal ricorrente.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V,

sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso integrale al proprio fascicolo personale e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dello Sviluppo Economico

## Fatto

La signora ....., ex dipendente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, il 21 novembre 2008 ha presentato un'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato, per avere integrale accesso alla relazione ispettiva redatta nel 2007 dall'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'Economia e Finanza, in esito alla verifica effettuata, tra gennaio e aprile 2007, presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Ad oggi, la signora ..... ha un contenzioso pendente con il suddetto ufficio, dopo essere stata licenziata nel 2004, e fonda la propria istanza di accesso sulla necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Secondo la signora ....., la richiesta relazione concernente l'attività ispettiva ministeriale volta all'accertamento del buon andamento di sei Camere di Commercio, oltre quella di Reggio Emilia, di cui la stessa ha già ottenuto parziale copia, sarebbe infatti correlata al proprio plurimo contenzioso ancora in atto con la Camera di Commercio di Reggio Emilia sia innanzi al T.A.R. ed al giudice del lavoro sia innanzi al giudice penale per presunta diffamazione che sarebbe stata subita da quest'ultimo ente camerale.

Inoltre, a fondamento della propria istanza di accesso, la signora ..... adduce altresì l'aver formulato una richiesta di permanenza nell'elenco dei soggetti idonei a ricoprire lo status di segretario generale presso le Camere di Commercio e, pertanto, la conseguente necessità di conoscere il contenuto integrale della relazione richiesta.

Il 4 dicembre 2008, l'amministrazione resistente ha risposto all'istanza dell'odierna ricorrente, concedendo l'accesso solo ad alcuni stralci della suddetta relazione, contenenti aspetti più direttamente riconducibili ad essa.

La signora ....., non ritenendosi soddisfatta, il 30 dicembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere il pieno accesso alla relazione richiesta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, l'8 gennaio 2009, e la Camera di Commercio di Reggio Emilia, il 14 gennaio 2009, hanno inviato delle memorie a codesta Commissione.

## Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere fondata la pretesa avanzata dalla ricorrente.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nella questione su esposta, la sussistenza di un plurimo contenzioso tra l'odierna ricorrente e la Camera di Commercio, investita dell'indagine attuata dal Ministero resistente, è da considerarsi elemento fondante la legittimità del richiesto accesso che andrà integralmente soddisfatto, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza sul tema.

Tale conclusione, infatti, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

La signora ....., in qualità di figlia della signora ....., il 28 ottobre 2008 ha presentato un'istanza di accesso agli atti, detenuti dai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aventi ad oggetto gli accertamenti medici effettuati sulla madre dai relativi consulenti tecnici, per attestarne le condizioni di salute nonché l'effettiva capacità lavorativa.

A fondamento della suddetta istanza la signora ..... ha posto la tutela dei diritti della madre, essendo in corso un giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno in suo supporto - considerata la riconosciuta invalidità civile della stessa, nonché la grave situazione del suo stato di salute – e la asserita contraddittorietà negli anni degli esiti degli accertamenti medici effettuati sulla madre.

Non avendo ricevuto alcun riscontro nei termini di legge alla propria richiesta, la signora ....., il 30 dicembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere la visione ai suddetti documenti con la possibilità di estrarne le copie necessarie.

**Diritto**

La Commissione rileva, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, non essendo la stessa munita di alcuna procura conferitale dalla madre, nei cui interessi ha impropriamente dichiarato la proposizione del ricorso. Ove, poi, il ricorso dovesse ritenersi proposto in proprio, occorrerebbe rilevare il difetto o, comunque, la mancata allegazione di un interesse personale e diretto da parte della ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

**Fatto**

Il signor ....., nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ..... ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 0ttobre 2008 il ..... ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ..... ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso avverso il silenzio rigetto, dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere nella seduta del 25 novembre 2008, essendo pervenuta il 21 novembre 2008 alla scrivente una memoria dell'amministrazione nella quale si comunicava che l'istanza dell'odierno ricorrente era stata soddisfatta.

Il signor ....., tuttavia, non ritenendosi soddisfatto della documentazione inviatagli dall'amministrazione resistente, in data 27 novembre 2008, ha chiesto l'accesso a "documenti che attesterebbero in maniera inconfutabile l'effettivo inoltro" della nota contestata (n. 30181 del 26.9.06). In particolare, copia del documento n. 29053/1 del 28.9.2005, copia del registro di protocollo della trasmissione delle note 29053/1 del 28.9.05 e 30181 del 26.9.06 "da cui risulti evidente la sequenza temporale delle trasmissioni effettuate" ed, infine, visione dei modelli 3A e 3B, "allo scopo di verificare se risultino privi di timbri e data".

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria istanza da parte dell'USP di Roma, il 27 dicembre 2008 ha presentato ricorso contro tale diniego tacito chiedendo che questa Commissione:

n. 1) inviti il responsabile dell'USP a fornire risposte alle richieste di informazioni e comportamenti contenute nell'istanza d'accesso del 15.10.08;

n. 2) si pronunci sull'accesso agli atti indicati nella sopraindicata richiesta del 27.11.08;

n. 3) valuti se agire in via giurisdizionale, contro l'amministrazione, circa l'errata indicazione della data del documento n. 30181 del 26.9.06.

Con memoria del 9 gennaio 2009 l'USP resistente ha informato questa Commissione che, con nota in data 23.12.2008, l'istanza d'accesso del 27.11.08 era stata respinta in quanto non pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/90 ed erano, al contempo, stati forniti chiarimenti al ..... circa l'errore materiale della data del documento n. 30181 del 26.9.06, di cui in precedenza era stato richiesto e consentito l'accesso.

**Diritto**

La Commissione, in via preliminare, osserva che le domande di cui ai punti nn. 1 e 3 del ricorso non attengono ad accesso a documenti amministrativi, bensì trattasi, rispettivamente, di un invito ad agire verso l'amministrazione resistente affinché fornisca chiarimenti ed ad intervenire presso l'autorità giurisdizionale circa l'incongruenza della data di un documento, fatto questo che è stato poi chiarito dall'USP come errore materiale nella citata memoria del 23.12.08. Pertanto, le ritiene inammissibili non rientrando nella competenza ad essa attribuita dall'art. 27 comma 5 della legge n. 241/90.

Considerata, invece, la domanda n. 2 del ricorso, dagli atti in possesso di questa Commissione anche di precedenti ricorsi del ....., risulta che la richiesta d'accesso sia rivolta verso documenti relativi al prof. ..... il quale riveste, quindi, la qualifica di controinteressato ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della menzionata legge n. 241/90 ed al quale il ricorso andava notificato a cura del ricorrente, in quanto conoscibile al momento della presentazione della domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12 nn. 2 e 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.